

Fatturazione elettronica obbligatoria: a chi conviene?

di Fabio Annovazzi* e Benedetto Santacroce** - 12.11.07

Con un emendamento alla finanziaria 2008 l'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali si estende anche alle Regioni e agli enti ad esse sottoposti.

Per le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, non si tratta di una medicina banale da mandare giù.

La fatturazione elettronica – che pure promette risparmi stimati in miliardi di euro - ha una diffusione abbondantemente inferiore al 5% sia in Europa che negli Stati Uniti.

Il motivo è, molto banalmente, che inviare fatture alle PMI non conviene.

Infatti la spesa (fissa) necessaria per attrezzare il proprio gestionale ad inviare fatture elettroniche è maggiore del risparmio derivante dall'invio di fatture elettroniche (il costo dei francobolli), salvo che di fatture elettroniche se ne inviino tante, diciamo un buon 30% del totale.

E – per fortuna – la spesa esterna della PA per acquisti di beni e servizi è largamente inferiore al 30% del PIL.

L'obiettivo della norma non può essere solo di “dematerializzare” gli archivi delle fatture passive della pubblica amministrazione. Se lo fosse, l'amministrazione farebbe prima e meglio a firmare un contratto con un fornitore di servizi di scanning “intelligente”.

Utilizzando software sofisticati, è infatti possibile “leggere” una fattura cartacea e “capire” quello che c'è scritto sopra in modo di creare i dati indice necessari per archiviare la fattura sotto forma di file elettronico. Il problema è che noi esseri umani siamo molto più fantasiosi e creativi (anche nel modo di disegnare una fattura) di quanto possa essere intelligente un software.

Il risultato è che lo scanning non è esente da errori che debbono essere individuati e corretti a mano. Il costo complessivo del processo è generalmente superiore alle qualche decina di centesimi di Euro che si risparmiano “buttando via” l'archivio cartaceo.

Altro discorso è se l'obiettivo della norma è di ottimizzare il processo di acquisto della PA o – ancora meglio – di porre le condizioni necessarie perché l'uso della fatturazione elettronica si possa diffondere anche fra le imprese.

La Danimarca è stata il primo paese a prevedere l'obbligatorietà della fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni. Da circa un anno il 100% della fatture B2G arrivano in forma elettronica. E, diciamo subito, la Danimarca non è un esempio da seguire ciecamente.

Per sottrarre le PMI alla spesa di installare un modulo software aggiuntivo, il governo danese ha previsto la possibilità per le aziende di inviare le proprie fatture per posta, in formato cartaceo, a grandi centri di scanning. Chi invia continua a pagare il suo bravo euro per il francobollo (zero risparmio). Il governo ci mette un altro euro per pagare il centro di scanning. Non è affatto chiaro se il file risultante sia sufficientemente privo di errori per essere dato in pasto direttamente al sistema informativo dell'ente pubblico acquirente.

In ogni caso il risultato è che la fatturazione elettronica non si è diffusa fra le imprese (che non sono evidentemente interessate a pagare per lo *scanning* della fatture passive), che continuano a scambiarsi fatture cartacee nel 90% dei casi. È possibile, ma francamente dubbio, che la pubblica amministrazione danese sia già in grado di processare le fatture elettroniche ricevute in modo automatico.

Infatti, se inviare fatture elettroniche richiede (a fronte di benefici tutto sommato modesti, circa un euro a fattura) qualche intervento sul gestionale, ricevere fatture elettroniche e processarle in modo automatico richiede una revisione pesante di processi e sistemi. In definitiva, è ormai pacifico che la fatturazione elettronica “da sola” non parte. A nessuno conviene essere il primo ad inviare o a ricevere fatture elettroniche. È anche generalmente accettato che, se tutti (o quasi tutti) si scambiassero fatture elettroniche, si avrebbero risparmi e miglioramenti di efficienza molto considerevoli. Infine è abbastanza probabile che rendere obbligatoria la fatturazione elettronica verso la PA potrebbe consentire di raggiungere la massa critica sufficiente per farne diffondere l'uso anche fra le imprese.

Ma, come ci insegna l'esperienza danese (che non si è posta la diffusione della fatturazione elettronica fra le imprese come obiettivo), il mezzo insuccesso è dietro l'angolo. Sarebbe, ad esempio, opportuno associare al “bastone” della obbligatorietà della fatturazione elettronica una “carota” (come riduzione dei termini di pagamento).

Inoltre, pur privilegiando l'uso della fattura elettronica “ex lege”, potrebbe essere opportuno prevedere inizialmente la possibilità - a chi non è pronto a fare il balzo in avanti - di effettuare la sola trasmissione elettronica della fattura, magari fornendo garanzie di autenticità dei flussi mediante firma elettronica e utilizzo di canali telematici sicuri (per esempio con la posta elettronica certificata). Con gli strumenti giusti, nella maggioranza dei casi, probabilmente per realizzare gli interventi tecnici basta un'ora.

In questo modo l'impatto risulterebbe molto meno problematico, pur garantendo da subito una parte significativa dei risultati attesi e avviando il percorso per il conseguimento di quelli finali.

Non sarà semplice per le PMI mettersi in regola con l'obbligo della fatturazione elettronica verso la PA. È utile fare un po' di chiarezza. Di qui a qualche settimana, con l'approvazione della legge finanziaria, l'obbligatorietà della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione sarà legge.

Il dibattito si è spostato dal “se” sia opportuno utilizzare la leva dell'obbligatorietà per fare decollare la fatturazione elettronica, al tema, molto più delicato, del “come” rendere possibile alle centinaia di migliaia di piccole e medie aziende italiane di mettersi in regola con la legge ad un costo accettabile.

Per affrontare correttamente il problema conviene chiarire che per “fatturazione elettronica” si possono intendere tre cose distinte, che portano benefici distinti a soggetti distinti.

Il punto di vista del legislatore è chiarissimo: per “fatturazione elettronica” la legge italiana intende una fattura cui è stato apposto un “sigillo” particolare (la firma elettronica qualificata), che rende legale conservare il documento su supporto elettronico anziché su supporto cartaceo.

La “fattura elettronica” così intesa può essere trasmessa in modo elettronico, ma può

anche essere “materializzata” (cioè stampata, inviata per posta, e conservata su carta dal destinatario) se quest’ultimo non vuole ricevere fatture elettroniche.

Chi emette la fattura elettronica è invece sempre obbligato ad archivarla su supporto elettronico.

Il vantaggio della fatturazione elettronica “ex-lege” non sta solo nella riduzione dei costi di archiviazione da parte dell’azienda, ma anche e soprattutto nella possibilità di migliorare sensibilmente l’efficacia della attività di ispezione e controllo dell’Amministrazione Fiscale, rendendo nel contempo (cioè che dovrebbe fare piacere anche al contribuente) le ispezioni più veloci e meno “invasive”.

La seconda definizione semantica di fatturazione elettronica è “trasmissione di una fattura per via elettronica”. Se è provvista di “sigillo” varrà anche come fattura elettronica “ex-lege” e ricevente e destinatario dovranno conservarla su supporto elettronico.

Se non è provvista del “sigillo” della firma si tratterà – secondo la legge italiana – di una “fattura cartacea trasmessa per via elettronica”, e andrà materializzata sia dal mittente che dal destinatario.

La trasmissione elettronica della fattura permetterà al mittente di risparmiare sulle spese di invio (francobollo, busta,...) e di avere il vantaggio del recapito immediato e della immediata conferma dell’avvenuta ricezione della fattura. Questo risparmio (valutabile in 0,50-1,00 euro a fattura) è generalmente più importante di quello associato alla dematerializzazione dell’archivio (che si stima in qualche decina di centesimi di euro a pagina).

Il destinatario della fattura, per parte sua, non avrà grande vantaggio a riceverla per via elettronica a meno che la fattura sia elaborabile dal suo sistema informatico.

E siamo arrivati alla terza (e più importante in termini di risparmio) definizione della fatturazione elettronica: la fattura elettronica strutturata. Per “fattura elettronica strutturata” s’intende una fattura inviata in formato “elaborabile” (txt, XML, EDI) che può essere utilizzata per alimentare automaticamente il sistema gestionale del ricevente. Se non è accompagnata dal “sigillo” della firma, anche la fattura elettronica strutturata per il legislatore è “fattura cartacea trasmessa per via elettronica”.

Gli studi che valutano il risparmio potenziale della fatturazione elettronica in decine di euro per fattura (o, più precisamente, per ciclo di acquisto), per un totale che si stima pari al 6% medio del totale dei costi delle aziende e al 2-4% del PIL del nostro paese, fanno infatti riferimento ai benefici derivanti dallo scambio di “fatture elettroniche strutturate”.

Caricare direttamente i dati della fattura sul gestionale consente (una volta che il gestionale dell’azienda è stato predisposto) di riconciliare automaticamente gli ordini con bolle di consegna e fatture, arrivando al così detto *straight through processing*, dove l’intervento umano serve solo per gestire situazioni anomale.

Le fatture elettroniche strutturate promettono anche di rendere più efficienti i pagamenti associati alle fatture.

Naturalmente è necessario che la fattura elettronica strutturata prodotta dall’emittente sia “leggibile” dal sistema gestionale del ricevente. I due sistemi devono “parlare la stessa lingua” (usare lo stesso standard), oppure in mezzo ci deve essere un pezzo di software in grado di fare la traduzione.

Si noti che, in un certo senso, è fattura elettronica strutturata anche una fattura inviata in formato immagine e accompagnata da un file con i “dati indice” necessari per caricare automaticamente il file immagine della fattura in un sistema di gestione documentale. Infatti una fattura trasmessa come semplice file PDF allegato ad una mail non può essere caricata nell’archivio elettronico del ricevente, salvo copiarsi a mano i campi necessari per indicizzare la fattura.

Poiché il legislatore esige che la fattura elettronica archiviata sia ricercabile tramite un certo numero di “indici” previsti dalla legge (partita IVA, data emissione, numero,...) in pratica la fattura elettronica “ex-lege” deve essere accompagnata da un file strutturato (che ovviamente non occorre che contenga tutte le informazioni di una fattura XML o EDI).

Torniamo adesso alle PMI e a come potranno fare per inviare fatture elettroniche “ex-lege” alla PA.

Il regolamento attuativo chiarirà molte cose, ma è meglio prendersi per tempo. Infatti la legge prevede che “a decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 41 non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea”.

I modi possibili per emettere fatture elettroniche ed inviarle alla PA sono tre:

1. Utilizzare un portale web e caricarvi, più o meno manualmente, le fatture
2. Appoggiarsi ad un centro di scanning, che riceve le fatture per posta, provvede a leggerle tramite software OCR (Optical Character Recognition), ad apporvi il sigillo, ad archivarle ed a trasmetterle alla PA
3. Generare i file fattura dal proprio gestionale e (direttamente o facendo ricorso ad una terza parte fidata) apporvi il sigillo, archivarli e trasmetterli alla PA.

La soluzione del portale web funziona, ma è interessante solo per le aziende che debbono inviare poche fatture. Il grande vantaggio è che, se si appoggia - come ad esempio avviene in Finlandia – su un sistema di “autenticazione forte” come l’e-banking, il portale web consente di accertare con un elevato margine di sicurezza l’identità di chi invia la fattura (e quindi la “origine e autenticità” del documento).

Il centro di scanning rappresenta il sistema meno intrusivo per la PMI. Basta prendere le fatture, metterle in una busta pre-indirizzata e il gioco è fatto.

In Danimarca (il primo paese ad imporre l’obbligo della fatturazione elettronica verso la PA) senza i centri di scanning molte piccole aziende non sarebbero state in grado di generare fatture elettroniche.

Si è già accennato, in un precedente articolo, ai limiti dei centri di scanning come strumento per diffondere la fatturazione elettronica anche nel mondo B2B, e non vale la pena ritornarci.

È invece il caso di rilevare un punto diverso, il fatto che in Danimarca la legge non richiede l’apposizione di “sigilli” sulla fattura elettronica. Il centro di scanning si limita a “leggere” la fattura cartacea e a produrre un file strutturato nel formato richiesto dalla PA.

In Italia la norma richiede la trasmissione di una fattura elettronica “ex-lege”. Nel nostro ordinamento il centro di scanning deve apporre una firma qualificata (in nome e per conto del mittente della fattura) sul file generato in output dal processo di scanning e archiviare la fattura su supporto elettronico come previsto dalla normativa.

A tale scopo deve esserci un contratto fra il mittente della fattura e il centro di scanning (in Danimarca questa complessità ulteriore non c'è: il mittente compra una busta pre-indirizzata il cui costo include il servizio di scanning).

Per apporre il "sigillo" della firma, il centro di scanning deve essere certo della "origine ed autenticità" della fattura cartacea che gli arriva per posta (in quanto la fattura viene "emessa" a tutti gli effetti dal centro di scanning e non più dal mittente).

Ciò pone due problemi non banali: bisogna utilizzare un sistema che consenta al centro di scanning di validare la correttezza dell'origine delle fatture ricevute via posta e bisogna trovare un modo per ridurre a zero o quasi il tasso di errore nella interpretazione dei dati (oggi circa il 5%).

Un'operazione di scanning errata, che ad esempio non leggesse correttamente il numero di partita IVA (o prendesse per buona una fattura "spam" non inviata dal mittente) porterebbe alla conseguenza di "fare emettere" la fattura al soggetto sbagliato. Si tratta di problemi risolvibili, ma che devono essere tenuti in considerazione.

Per generare i file fattura direttamente dal gestionale è necessario trovare un modo per "estrarre", assieme ad un file immagine della fattura, anche un file contenente gli indici richiesti dalla legge. Visto che ci siamo, sarebbe opportuno riuscire anche ad estrarre gli altri dati di cui il destinatario ha bisogno per alimentare un processo di *straight through processing*.

Lo strumento deve anche selezionare automaticamente le fatture che vanno trasmesse per via elettronica da quelle che vanno ancora spedite per posta, e verificare che la trasmissione sia avvenuta con successo.

Si tratta di problematiche che si risolvono con pacchetti "ad hoc" (generalmente sviluppati dai vendor dei software gestionali) che generano il file fattura direttamente dal gestionale, o con pacchetti software "add-on" generici, che estraggono i dati dallo spool di stampa delle fatture, senza "toccare" il gestionale.

In entrambi i casi, poiché si tratta di moduli standard che richiedono un limitato sforzo di personalizzazione, è possibile pensare ad una loro diffusione massiva, se le aziende ci si mettono per tempo.

In secondo luogo è necessario trovare un modo per apporre la firma alle fatture (che solo così risultano realmente "emesse" secondo la legge), archivarle secondo quanto previsto dalla legge e gestire l'interfaccia (formati, protocolli, regole di identificazione,...) con il "Sistema di interscambio" della PA.

Qui parliamo invece di problematiche non semplicissime da risolvere con un semplice tool da parte della singola PMI, anche perché molti dubbi verranno chiariti solo con il decreto attuativo.

L'approccio migliore è di affidarne la gestione a operatori specializzati, che ricevono i file fattura sulla propria infrastruttura informatica, e si prendono carico della corretta effettuazione di tutti gli adempimenti di legge.

Questo approccio consente di disaccoppiare (anche in termini temporali) il problema di come "attrezzare" le PMI a generare file suscettibili di essere trasformati in fatture elettroniche dal problema (che ovviamente potrà essere completamente risolto solo a valle della emissione del decreto attuativo) di come ottemperare agli adempimenti di legge.

Quello di cui il mercato ha bisogno subito è di una offerta di servizi di fatturazione elettronica “ex-lege” realmente ritagliata sulle esigenze delle PMI.

Fonte: www.interlex.it